



I RIFIUTI

Arch. Silvana Pirelli

Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – TESTO UNICO AMBIENTALE

Sommario

- PARTE PRIMA - disposizioni comuni
- PARTE SECONDA - procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC),
- PARTE TERZA - norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche,
- **PARTE QUARTA - norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati,**
- PARTE QUINTA - norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
- PARTE SESTA - norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente Inquinamento elettromagnetico e tutela dell'ambiente e della salute umana: evoluzione legislativa e giurisprudenziale.

Ulteriori modifiche al D. Lgs. 152/2006

- **DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2006, n. 284** – (Primo correttivo) Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
- **DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4** – (Secondo correttivo) Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
- **DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128** – (Terzo correttivo) Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- **DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205** – (Quarto correttivo) Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- **DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219** – (Quinto correttivo)

Nota bene

- **Complessivamente, il D. Lgs. n. 152/2006, da quando è entrato in vigore è stato modificato oltre 50 volte.**
- **Ciò ha comportato evidenti difficoltà interpretative ed applicative, nonché mutamenti di giurisprudenza dettati dalle continue modifiche legislative intervenute.**

La logica del D. Lgs. 152/2006: impostazione riduttiva

Una impostazione “riduttiva” del c.d. danno ambientale, che in particolare dovrebbe coprire essenzialmente il danno alle specie ed agli habitat protetti, il danno ecologico, chimico e quantitativo alle acque ed il danno da contaminazione del terreno che rechi pregiudizio alla salute umana, secondo la concezione “materialistica” di danno presente nella direttiva (già di per sé criticabile sotto molti aspetti).

Esempio: Se si attiva uno scarico senza autorizzazione, esso è punito per....



Questo comporta che si sanziona il comportamento in sé considerato, a prescindere dal fatto che può essere potenzialmente pericoloso (prescindendo quindi dal danno).

Quindi: UN COMPORTAMENTO FORMALE

Codice Ambientale - D.lgs 152/2006

PRINCIPI GENERALI

Precauzione
Prevenzione
Sostenibilità
Responsabilizzazione

RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

PRIORITA' NELLA GESTIONE

Prevenzione
Preparazione per il riutilizzo
Riciclaggio
Recupero (compresa energia)
Smaltimento

SANZIONI / REATI

DEFINIZIONI

Rifiuto
Rifiuto pericoloso
Sottoprodotto
Rifiuto che cessa di essere tale
Produttore
Detentore
Gestione
Raccolta
Raccolta differenziata
Recupero
Smaltimento
Deposito temporaneo
Centro Comunale di raccolta
Intermediario
Commerciante
.....

ESCLUSIONI

dal campo di applicazione dei rifiuti

CLASSIFICAZIONE

Urbani – Speciali
(Pericolosi / Non pericolosi)
ASSIMILABILI URBANI

Tracciabilità dei rifiuti

- SISTRI
- Registro di carico e scarico
- Formulari

Iscrizione Albo Gestori

Ambientali
ORDINARIA
SEMPLIFICATA

AUTORIZZAZIONI

ORDINARIA
SEMPLIFICATA

STRUTTURA DEL D.Lgs 152/2006

ALLEGATO A
categorie di rifiuti

ALLEGATO F
criteri per il recupero degli
imballaggi

ALLEGATO B
operazioni di smaltimento

ALLEGATO G
categorie di rifiuti pericolosi

ALLEGATO C
operazioni di recupero

ALLEGATO H
costituenti che rendono pericolosi i
rifiuti allegato G.2

ALLEGATO D
elenco rifiuti e rifiuti pericolosi

ALLEGATO I
caratteristiche di pericolo

TITOLO I
gestione
rifiuti

TITOLO II
gestione
degli
imballaggi

TITOLO III
gestione
particolari
tipi di rifiuti

TITOLO IV
tariffa per la
gestione
degli RSU

TITOLO V
Bonifica dei
siti
contaminati

TITOLO VI
sistema
sanzionatorio
e disposizioni
transitorie e
finali

- capo I disposizioni generali
- capo II competenze
- capo III servizi gestione integrata rifiuti
- capo IV autorizzazioni
- capo V procedure semplificate

- capo I sanzioni
- capo II disposizioni transitorie e finali

Nota bene

Il quadro attuale alla luce del
D. Lgs. 205 /2010
cd. **“IV correttivo ambiente”**

Perché il decreto 205/2010?

- Adempimento ad obblighi comunitari (Direttiva 98/2008/CE)**
- Allineamento con normativa di settore (Reg. 1221/2009-EMAS e Reg. 1013/2006 ..)**
- Coordinamento norme con disciplina SISTRI (D.M. 17/12/2010 e s.m.i.)**

I Principi della Direttiva 98/2008/CE

- Prevenzione;
- Evitare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana;
- **Chi inquina paga**, per prevenire e riparare i danni ambientali;
- Definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento per introdurre un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita di prodotti e materiali;

I Principi della Direttiva 98/2008/CE

- Il principio di **minimizzazione degli impatti** negativi sull'ambiente e sulla salute umana nel trattamento dei rifiuti;
- **Chi inquina paga**, per prevenire e riparare i danni ambientali:

il principio “**chi inquina paga**” o di “**responsabilità estesa del produttore**”, guida di tutta la politica ambientale della UE, che applicato ai rifiuti afferma che i costi dello smaltimento vanno sostenuti da chi detiene il rifiuto, da chi lo ha detenuto in una fase precedente o, a ritroso, dal produttore del bene diventato rifiuto a fine ciclo;

Struttura del decreto 205/2010

- 39 articoli che modificano la parte IV (titoli I II III e VI) del 152/06 (artt. da 177 a 266)

Complessivamente:

- sostituiti 11 articoli e 4 allegati;
- modificati 22 articoli;
- introdotti 16 articoli e 1 allegato;
- abrogati 3 articoli e 3 allegati.

Novità salienti

- Nozione di rifiuto pericoloso;
- Classificazione;
- Esclusioni;
- Sottoprodotto;
- Cessazione della qualifica di rifiuto;
- Terre e rocce da scavo.

Novità salienti

- Responsabilità estesa del produttore del prodotto;
- SISTRI criterio di calcolo dipendenti e apparato sanzionatorio;
- Catasto dei rifiuti – MUD;
- Registri di carico e scarico;
- Trasporto dei rifiuti c/p, intermodale.

Delitti contro l'ambiente" **Legge 22 maggio 2015, n. 68** disposizioni in materia di "ecoreati" - Crimini contro l'ambiente tra le novità aggravante ambientale e ravvedimento operoso con diminuzione della pena per chi si adopera per il ripristino dello stato dei luoghi

Introduce nuovi reati in campo ambientale.

In sintesi, il provvedimento inserisce nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, che comprende, tra gli altri, i seguenti nuovi reati: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica.

Tra le altre novità introdotte si evidenziano l’**aggravante ambientale**, applicabile a tutti i fatti già previsti come reato e il c.d. ravvedimento operoso, che comporta una diminuzione della pena per colui il quale si adopera concretamente alla messa in sicurezza, bonifica e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi.

Definizioni: che cosa è un rifiuto?

«Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»

Definizioni: che cosa è un rifiuto?

«Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si *disfi* o *abbia l'intenzione* o *abbia l'obbligo di disfarsi*»

- a) **si disfi**: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero ...;
- b) **abbia deciso**: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento o di recupero, ... , sostanze, materiali o beni;
- c) **abbia l'obbligo** di disfarsi: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di smaltimento o recupero, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532 (Catalogo europeo dei rifiuti)".

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore:



"Si disfi"

Azione oggettiva
(comportamento)



"Abbia l'intenzione di disfarsi"

Azione soggettiva
(volontà)



"Abbia l'obbligo di disfarsi"


batterie esauste, rifiuti sanitari ,
oli usati,etc

Definizioni: che cosa si intende per gestione dei rifiuti?

«la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione e controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario».

Quindi: **gestione dei rifiuti**= *un'attività complessa formata da varie fasi.*

Definizioni: che cosa si intende per gestione dei rifiuti?



Definizioni: che cosa si intende per raccolta, trasporto, recupero e smaltimento ?

- **Raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.



- **Trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

Definizioni: che cosa si intende per raccolta, trasporto, recupero e smaltimento ?

- **Recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.



- Allegato C del D. Lgs. 152/06 elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (4)

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (5)

R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (6)

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (7)

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) (8)

Definizioni: che cosa si intende per raccolta, trasporto, recupero e smaltimento ?

- **Smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.



- **Allegato B alla Quarta parte del D. Lgs. 152/06**

elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento.

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra.

D11 Incenerimento in mare. *(1)*

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. *(2)*

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). *(3)*

Definizioni: che cosa si intende per deposito e stoccaggio?

- **Stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte Quarta del T.U.A., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte Quarta.

Lo stoccaggio dei rifiuti, comprende quindi tutte le attività preliminari alle successive operazione di smaltimento.

Definizioni: che cosa si intende per deposito e stoccaggio?

Il deposito temporaneo, invece, comprende tutte quelle attività diretta a depositare i rifiuti nel luogo in cui sono prodotti.

Esso è inteso come un raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a precise condizioni, quali ad esempio le **Categorie omogenee** ed il **quantitativo** posto in deposito e **l'aspetto temporale** del deposito stesso

Requisiti del deposito

**Deposito per
PERICOLOSI distinto
dal Deposito per NON
PERICOLOSI**



Requisiti:

- ❑ Raggruppamento prima della raccolta, nel luogo di produzione dei rifiuti, per categorie omogenee e nel rispetto delle norme tecniche
- ❑ Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con diverse classi di pericolo (H) tra di loro e rifiuti pericolosi con non pericolosi
- ❑ Rispetto delle norme di imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi (prescrizione frequentemente disattesa!)
- ❑ Rispetto di vincoli temporali o quantitativi

Requisiti del deposito temporaneo

Il D. Lgs 152/06 non precisa il significato da attribuire a **categorie omogenee**, ma il termine è impiegato sia nell'art. 187 che nell'All. G in relazione al **divieto di miscelazione**, divieto per il quale si fa riferimento ai codici CER attribuiti ai rifiuti, tenendo conto solo delle prime due cifre che identificano la fonte del rifiuto.

Gli **aspetti fisici, quantitativi e temporali del deposito temporaneo**, che per i **rifiuti speciali non pericolosi** ha un **limite temporale di 3 mesi** o un **raggruppamento massimo di 30 MC**, mentre per i **rifiuti speciali pericolosi**, rimane invariato l'aspetto temporale, portando però a **10 MC** il quantitativo massimo accumulabile indistintamente dall'aspetto temporale.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad **un anno** (un deposito temporaneo di rifiuti per oltre un anno è considerato una discarica).

Il deposito Temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche

**Rifiuti
pericolosi**

Nel rispetto delle norme che disciplinano:

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

**Rifiuti
Sanitari**

Deve essere effettuato in condizioni tali:

- da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute;
- durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore;
- può essere esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore. (art. 8 DPR 254/2003).

Requisiti del deposito temporaneo

Altro requisito fondamentale del deposito temporaneo è il luogo fisico in cui esso viene istituito, vale a dire il **luogo di produzione dei rifiuti**.

In generale il deposito temporaneo può essere effettuato **solo nel luogo in cui i rifiuti sono originati**, al fine di evitare movimentazioni di rifiuti che, a parte nelle aree private, vanno sempre autorizzate, rappresentando un momento della gestione dei rifiuti.

L'accento sugli aspetti fisici e temporali del deposito temporaneo, e sul fatto che su questi poggia principalmente la distinzione dallo stoccaggio, è ribadito dalla Cassazione (Cass. pen., sez. III, n. 11650/11) secondo la quale, per poter parlare di deposito temporaneo e controllato di rifiuti, occorre il rispetto di tutte le condizioni dettate dalla norma sopra citata ed, in particolare, del raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione ed il rispetto dei tempi di giacenza riferiti alla natura e quantità dei rifiuti.

In caso di mancato rispetto di tali condizioni si parlerà non più di deposito temporaneo, ma di stoccaggio, attività per le quali è necessaria una PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE.

Quindi:

Deposito temporaneo come un prolungamento dell'attività dalla quale si originano i rifiuti che precede ogni e qualsiasi fase della gestione (raccolta, trasporto, smaltimento o recupero) e

lo stoccaggio, invece, come un'attività integrante della gestione dei rifiuti prodotti, sono il luogo e i tempi a determinare le differenze tra i due concetti. (*lo stoccaggio può avvenire sia nel luogo di produzione che in altro luogo*).

Definizioni: produttore del rifiuto

- Il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Obblighi del produttore del rifiuto

- ❖ corretta identificazione del rifiuto (analisi e codice CER) e classificazione;
- ❖ Corretta gestione del deposito temporaneo;
- ❖ Obbligo di tenuta e compilazione di documenti amministrativi (registro carico/scarico, formulario, MUD-dichiarazione Sistri);
- ❖ Trasporto, smaltimento o recupero tramite soggetti autorizzati.

Definizioni: detentore

E' il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Differenza tra: Produttore/Detentore

La definizione di detentore trova corretta e giustificata applicazione nella figura del gestore di un impianto di messa in riserva o di deposito preliminare,

ad esempio.

Il produttore di un rifiuto pericoloso o non pericoloso rappresenta la figura iniziale della gestione dei rifiuti e, seppur egli sia implicitamente autorizzato a costituire e gestire un deposito degli stessi a livello temporaneo, nelle modalità e tempi previsti dal medesimo disposto art.183, comma 1, lettera m), come fase propedeutica alla vera e propria catena di gestione, non è esentato da obblighi e responsabilità fondamentali al momento dell'affidamento del proprio rifiuto a terzi.

Definizioni: intermediario

intermediario (“di rifiuti”): qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

Rifiuti: finalità e principi;

gerarchia;


classificazione

Profili funzionali della gestione dei rifiuti

- a) prevenzione;**
- b) preparazione per il riutilizzo;**
- c) riciclaggio;**
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;**
- e) smaltimento.**

Profili funzionali della gestione dei rifiuti

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.



Profili funzionali della gestione dei rifiuti

m) prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita
2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana
3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti

q) preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento

r) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Profili funzionali della gestione dei rifiuti

r) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

t) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

u) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla Parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

Misure di prevenzione (Allegato L)

- Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti,
- Misure che possono incidere sulla fase di progettazione, produzione e distribuzione,
- Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo,

Preparazione per il riutilizzo dei rifiuti (art. 180 bis)

- 1) uso di strumenti economici;
- 2) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
- 3) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri;
- 4) definizione di obiettivi quantitativi;
- 5) misure educative;
- 6) promozione di accordi di programma.

Riciclaggio e recupero (art. 181)

Privilegiare la raccolta differenziata.

Riciclaggio e recupero (art. 181)

Le autorità competenti realizzano:

- **Entro il 2015:** la raccolta differenziata almeno per **carta, metalli, plastica e vetro** e ove possibile, per **il legno**,
- **Entro il 2020:** obbligo di raggiungere una **percentuale globale di riciclaggio** fino al **50%** per



- **Entro il 2020** : obbligo riciclare **il 70 %** dei **rifiuti da costruzione e demolizione** (escluso il materiale allo stato naturale 170504: terra e rocce)

Smaltimento (art. 182)

Lo smaltimento dei rifiuti **costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.**

Condizioni dello smaltimento:

- deve essere effettuato in condizioni di sicurezza;
- i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

Rifiuti: finalità e principi;

gerarchia;

classificazione

Classificazione dei rifiuti art. 184 del D. Lgs. 152/06

I rifiuti sono classificati:

- **secondo l'origine**, in:
 - rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali;
- **secondo le caratteristiche di pericolosità**, in:
 - rifiuti pericolosi;
 - rifiuti non pericolosi.

Classificazione dei rifiuti art. 184 del D. Lgs. 152/06

**CLASSIFICAZIONE
SECONDO
L'ORIGINE**

RIFIUTI URBANI

RIFIUTI SPECIALI


**CLASSIFICAZIONE
SECONDO
LA PERICOLOSITA'**

PERICOLOSI

**NON
PERICOLOSI**

PERICOLOSI

**NON
PERICOLOSI**



Classificazione dei rifiuti: rifiuti urbani

Ai sensi dell'art. 184, comma 2 sono:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Classificazione dei rifiuti: rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 184, comma 3, sono “speciali”:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis*;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Classificazione dei rifiuti: rifiuti pericolosi

L'art. 184 prevede al comma 4 che

- «Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di pericolo di cui allegato I ...».

Il successivo comma 5 precisa, peraltro, che:

- «l'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D ... include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose» e soprattutto che
- tale elenco «è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi».

Rifiuti pericolosi

In base all'allegato D, contenente l'elenco (o codifica) generale dei rifiuti, sono pericolosi:

- i rifiuti i cui codici identificativi sono contrassegnati da un asterisco (punto 3.4. dell'introduzione dell'allegato D);
- se però il rifiuto «è *identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose* [ossia se nella sua descrizione vengono specificamente o genericamente menzionate sostanze pericolose come elementi caratterizzanti il rifiuto stesso], esso è *classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni* (ad esempio, percentuale in peso) [ossia le soglie fissate al punto 3.4], *tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui **all'allegato I***» (punto 5 dell'introduzione all'elenco).

Rifiuti pericolosi – Allegato I


Le classi di pericolo sono identificate da sigle alfanumeriche (da H1 a H15) aventi un preciso significato.

ANTE



codice	descrizione	codice	descrizione
H1	Esplosivo	H8	Corrosivo
H2	Comburente	H9	Infettivo
H3A	Facilmente infiammabile	H10	Tossico per la riproduzione
H3B	Infiammabile	H11	Mutageno
H4	Irritante	H12	Rifiuti che a contatto con l'acqua , l'aria o un acido sprigionano un gas tossico o molto tossico
H5	Nocivo	H13	Sensibilizzanti
H6	Tossico	H14	Ecotossico (pericoloso per l'ambiente)
H7	Cancerogeno	H15	Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione , di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza , ad esempio a un prodotto di liscivazione avente una delle caratteristiche sopra elencate


ANTE



Esempi di rifiuti classificati pericolosi “per definizione”

- ❖ CER 12.03.01* soluzioni acquose di lavaggio
- ❖ CER 13.01.11* oli sintetici per circuiti idraulici
- ❖ CER 14.06.03* altri solventi e miscele di solventi
- ❖ CER 15.01.10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o

contaminati da tali sostanze



Esempi di rifiuti classificati pericolosi in base alla composizione

- ❖ CER 16.03.05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
- ❖ CER 16.03.06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
- ❖ CER 08.04.09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- ❖ CER 08.04.10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409

**Caratteristiche
che rendono il
rifiuto pericoloso
ai sensi
dell'Allegato III
Dir 2008/98/CE
(Alleg. D del
D. Lgs. 152/06)**

IN RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO DA H3 A H8, H10 E H11

- Punto di infiammabilità ≤ 55 °C ;
- Una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale $\geq 0,1\%$;
- Una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale $\geq 3\%$;
- Una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale $\geq 25\%$;
- Una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$;
- Una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale $\geq 5\%$;
- Una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale $\geq 10\%$;
- Una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale $\geq 20\%$;
- Una sostanza riconosciuta come cancerogena (cat. 1 o 2) in concentrazione $\geq 0,1\%$;
- Una sostanza riconosciuta come cancerogena (cat.3) in concentrazione $\geq 1\%$;
- Una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (cat. 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione $\geq 0,5\%$;
- Una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (cat.3) classificata come R62 o R63 in concentrazione $\geq 5\%$;
- Una sostanza riconosciuta mutagena (cat. 1 o 2) classificata come R46 in concentrazione $\geq 0,1\%$;
- Una sostanza riconosciuta mutagena (cat. 3) classificata come R40 in concentrazione $\geq 1\%$.

NOTA BENE

Dal 1° Giugno 2015:

si applica il nuovo **Regolamento UE N° 1357/2014** del 18-12-14 e la **Decisione 955 del 18-12-2014**. Entrambi apportano ulteriori modifiche , sempre l'All. D ed anche all'All. I della parte IV del D. Lgs 152/2006.

L'allegato I è il riferimento per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo.

- ❖ **il Regolamento Ue 1357/2014** modifica l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE, variando l'elenco delle **caratteristiche di pericolo dei rifiuti**;
- ❖ **la Decisione 2014/955/UE** modifica la decisione **2000/532/CE** variando le modalità di classificazione dei rifiuti



NOTA BENE

Dal 1° Giugno 2015:

si applica il nuovo **Regolamento UE N° 1357/2014** del 18-12-14 e la **Decisione 955 del 18-12-2014**. Entrambi apportano ulteriori modifiche , sempre l'All. D ed anche all'All. I della parte IV del D. Lgs 152/2006.

L'allegato I è il riferimento per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo.

1° cambiamento

- Dal 1° Giugno vi sarà l'Entrata in vigore delle nuove caratteristiche di pericolo, la cui determinazione si baserà su principi completamente diversi dai precedenti.
- Anche la sigla verrà modificata. Si indicheranno con HP (al posto di H).
- Verranno identificate con altrettanti nuovi pittogrammi.
- I principi di riferimento saranno gli stessi del Regolamento Europeo 1272/2008 sulla classificazione etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele . (cosiddetto CLP).



ALLEGATO III: CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

HP1	esplosivo
HP2	comburente
HP3	infiammabile
HP4	irritante – irritazione cutanea e lesioni oculari
HP5	tossicità specifica per organi bersaglio/tossicità in caso di aspirazione
HP6	tossicità acuta
HP7	cancerogeno
HP8	corrosivo
HP9	infettivo
HP10	tossico per la riproduzione
HP11	mutageno
HP12	liberazione di gas a tossicità acuta
HP13	sensibilizzante
HP14	ecotossico
HP15	rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente

I rifiuti pericolosi dovranno essere **RICLASSIFICATI** grazie all'introduzione delle nuove caratteristiche di pericolo

Anche se le caratteristiche HP sono 15 come le precedenti H, **NON** vi è corrispondenza biunivoca tra le due codifiche

Vecchie caratteristiche di pericolo (in uso fino al 31 Maggio 2015)

CARATTERISTICHE DI PERICOLO (ai sensi all. III direttiva 91/689/CEE)		ETICHETTATURA SOSTANZE (Dlgs 03/02/97, n° 52 e DM 28/04/97)		Dec. 2000/532/CE Dec. 2001/118/CE
		<i>simboli di pericolo</i>	<i>frasi di rischio associate</i>	<i>rifiuto pericoloso se</i>
H1	ESPLOSIVO	E	R1, R2, R3, R4, R5, R8, R16, R18, R19, R44	n. c.
H2	COMBURENTE	O	R7, R8, R9	n. c.
H3 A	FACILMENTE INFIAMMABILE, PI<21°C	F (facilmente infiammabile)	R7, R11, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R30, R44	<i>il punto di infiammabilità del rifiuto, a causa del contenuto della sostanza pericolosa è < 55°C</i>
		F+ (estremamente infiammabile)	R 12, R13	
H3 B	INFIAMMABILE, 21°C<PI<55°C		R10	
H4	IRRITANTE	Xi	R41	[C] _{TOT} ≥ 10 %
			R36, R37, R38	[C] _{TOT} ≥ 20 %
H5	NOCIVO	Xn	R20, R21, R22, R40, R48, R65, R67	[C] _{TOT} ≥ 25 %
			R23, R24, R25, R33, R36, R42, R48	[C] _{TOT} ≥ 3 %
H6	TOSSICO	T (tossico)	R26, R27, R28, R39	[C] _{TOT} ≥ 0,1 %
		T+ (molto tossico)		
H7	CANCEROGENO	T	R45, R49	[C] _{TOT} ≥ 0,1 %
		Xn	R40	[C] _{TOT} ≥ 1 %
H8	CORROSIVO	C	R35	[C] _{TOT} > 1 %
			R34	[C] _{TOT} ≥ 5 %
H9	INFETTIVO			n. c.
H10	TERATOGENO	T	R60, R61	[C] _{TOT} ≥ 0,5 %
		Xn	R62, R63, R64	[C] _{TOT} ≥ 5 %
H11	MUTAGENO	T	R46	[C] _{TOT} ≥ 0,1 %
		Xn	R40, R68	[C] _{TOT} ≥ 1 %
H12	SOSTANZE O PREPARATI CHE A CONTATTO CON ACQUA, ARIA O UN ACIDO, SPRIGIONANO UN GAS TOSSICO O MOLTO TOSSICO		R29, R31, R32	n. c.
H13	SOSTANZE O PREPARATI SUSCETTIBILI DI DAR LUOGO, DOPO ELIMINAZIONE, AD ALTRE SOSTANZE CON LE CARATTERISTICHE SOPRA ELENATE			n. c.
H14	ECOTOSSICO	N	R50, R51, R52, R53, R54, R56, R58, R57, R59, R59	n. c.

[C]_{TOT}: peso totale

n. c.: non esiste ancora un riferimento normativo

Nuove
 caratteristiche
 di pericolo (a
 partire dal 1°
 Giugno 2015)

CARATTERISTICHE DI PERICOLO ai sensi del Reg. EU 1357/2014		codici di pericolo regolamento CLP	Rifiuto pericoloso se/NOTE:
HP1	ESPLOSIVO	H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241	valutare con metodo specifico Reg. EU 440/2008
HP2	COMBURENTE	H270, H271, H272	valutare con metodo specifico Reg. EU 440/2008
HP3	INFIAMMABILE	H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228	liquido: PI<60°C aeroso: carburante diesel e oli da riscaldamento leggeri PI tra 55 e 75°C solido e liquido piroforico: si infiamma in meno di 5 minuti a contatto con aria solido: si infiamma per sfregamento aeroso: si infiamma a temp.<20°C a contatto con aria e pressione di 101,3 kPa idrossidrilici: a contatto con acqua sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose aeroli: rifiuti infiammabili, aerosol infiammabili, rifiuti autoaccaldanti, infiammabili, perossidi organici e rifiuti autoaccaldanti infiammabili
HP4	IRRITANTE - IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI	H314	>1% e <5%
		H318	>10%
		H315, H319	>20%
HP5	TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO – TOSSICITA' IN CASO DI ASPIRAZIONE	H370	>1%
		H371	>10%
		H335	>20%
		H372	>1%
		H373	>10%
		H304	>10%
HP6	TOSSICITA' ACUTA	H300	>0,1%
		H301	>5%
		H302	>25%
		H310	>0,25%
		H311	>15%
		H312	>55%
		H330	>0,1%
		H331	>3,25%
H332	>22,5%		
HP7	CANCEROGENO	H350	>0,1%
		H351	>1%
HP8	CORROSIVO	H314	>5%
HP9	INFETTIVO	c'è un decreto legge specifico per questa classe	
HP10	TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE	H360	>0,3%
		H361	>3%
HP11	MUTAGENO	H340	>0,1%
		H341	>1%
HP12	LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA' ACUTA	EUH029, EUH031, EUH032	vedere metodi e linee guida
HP13	SENSIBILIZZANTE	H317, H334	>10%
HP14	ECOTOSSICO	al momento non vengono date indicazioni, rifarsi alle vecchie classi R http://www.torchianiserviziambientali.com/wp-content/uploads/2014/01/Caratteristiche-di-pericolo.jpg	
HP15	Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarle successivamente.	H205, EUH001, EUH019, EUH044	contiene almeno una sostanza che ha uno di questi codici

La classificazione avviene verificando le percentuali di concentrazione delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e raffrontandole con la nuova tabella di riferimento

Le principali novità

- Sono fornite indicazioni su come attribuire tutte le caratteristiche di pericolo HP, con la sola eccezione dell'HP14 «ecotossico».
- Sull'HP14 si afferma che: “Per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP14 “ecotossico” con il regolamento (CE) n. 1272/2008, è necessario uno studio supplementare.”
- In merito alla caratteristica HP9 “infettivo”, il regolamento demanda la definizione dei criteri alle legislazioni nazionali. Il nostro ordinamento dispone già di una specifica regolamentazione, il D.P.R. 254/2003, che individua i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Come verificare l'adeguatezza dei codici CER?

1. La valutazione va effettuata sia per i rifiuti pericolosi che per i rifiuti non pericolosi,
2. La seconda verifica riguarda i codici CER attribuiti attualmente ai propri rifiuti alla luce delle novità introdotte dal Regolamento 1357/2014, distinguendo tra:
 - CER “assoluto”, sia pericoloso che non pericoloso Nessuna conseguenza.
 - CER “speculare” il codice CER potrebbe cambiare in funzione dei nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo introdotti dal Regolamento verificare se sussistono caratteristiche di pericolo HP e attribuire il codice conseguente.

Come individuare le nuove caratteristiche di pericolo HP?

Una delle regole più importanti da seguire per lavorare in un laboratorio chimico in sicurezza è conoscere il prodotto chimico che si sta manipolando.

L'etichettatura e le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti chimici pericolosi sono i mezzi di informazione principale del pericolo e per saperle leggere occorre familiarizzare con le modalità che la comunità internazionale si è data per identificare e classificare le sostanze chimiche.

Come individuare le nuove caratteristiche di pericolo HP?

- Non risulta di regola possibile attribuire le nuove caratteristiche HP a partire dalle vecchie caratteristiche H, trattandosi di criteri diversi.
- Occorre pertanto **partire dalla composizione del rifiuto e dalle sue caratteristiche chimico-fisiche** e applicare i criteri previsti dal nuovo regolamento.
- A tal fine si **utilizzeranno le SdS delle materie che hanno concorso a costituire il rifiuto, informazioni sul processo** che ha generato il rifiuto, **analisi e caratterizzazioni già disponibili**, cercando con nuove analisi, ove necessario, dati mancanti o incerti.

Divieto di miscelazione

E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

Commento: *Si pensi ad esempio: al conferimento di oli esausti (es. lubrificanti, diatermici, ecc.) o ad acque di lavaggio, solventi esausti, imballaggi contaminati da sostanze pericolose, reagenti di laboratorio, ecc.*

Divieto di miscelazione

Ad esempio, nel caso degli oli esausti (rifiuto pericoloso), la classe di pericolo H può variare a seconda della sua composizione e può essere H7 cancerogeno, H14 pericoloso per l'ambiente, H4 irritante, ecc.

La classificazione, a carico del produttore, è bene che sia supportata da **analisi chimiche e/o schede di sicurezza** delle materie che compongono il rifiuto.

Il produttore, quindi, deve fare molta attenzione, prima di decidere ad es. di sversare diversi tipi di oli in un unico serbatoio, rischiando di incorrere così nell'errata procedura di miscelazione.

L'attribuzione delle H è , quindi, un **momento fondamentale** della caratterizzazione di un rifiuto poiché **condiziona** la gestione di questo in tutte le diverse fasi e contestualmente può determinare **ulteriori adempimenti** stabiliti da altre normative, quali quelle inerenti il trasporto di merci pericolose, gli incidenti rilevanti, la sicurezza sul lavoro e così via.

E', quindi, possibile ottenere una definizione precisa delle classi di pericolo (H) del rifiuto sulla base di:

- ✓ **Esperienza tecnico-scientifica**
- ✓ **Conoscenza del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto e delle sostanze ivi impiegate**
- ✓ **Consultazione delle schede di sicurezza dei composti contenuti nel rifiuto**
- ✓ **Consultazione della normativa che regola le sostanze e i preparati pericolosi**

Se il rifiuto è costituito da una **miscela** di molte sostanze o ha subito diversi processi di trasformazione è necessario, per assegnare le opportune classi di pericolo, effettuare un'accurata **indagine analitica**.

Il codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti)

Il CER è un elenco di codifica dei rifiuti.

Esso è suddiviso in **20 “capitoli” o classi** (prime due cifre del codice)

- ciascuno dei quali è a sua volta suddiviso in un numero variabile di sottocapitoli o sottoclassi (seconda coppia di cifre)
- nell’ambito dei quali sono elencati i singoli tipi di rifiuti (ultime due cifre).

Il codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti)

*L'attribuzione del codice CER
spetta al produttore*

La struttura del codice CER



Primi due numeri

Classe: settore di attività
Che genera il rifiuto



Secondi due numeri

Sottoclasse: processo produttivo
Che genera il rifiuto



Terzi due numeri

Categoria: identifica
Il singolo rifiuto

- 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
- 07 Rifiuti dei processi chimici organici
- 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
- 09 Rifiuti dell'industria fotografica
- 10 Rifiuti provenienti da processi termici
- 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
- 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
- 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

Una **non corretta classificazione del rifiuto** comporta l'inadempienza, con la conseguente applicazione delle sanzioni, degli obblighi relativamente a:

- Deposito temporaneo (art.183 c.1 lett bb);
- Formulario (art.193);
- Istituzione e tenuta registro c/s (art. 190);
- Divieto di miscelazione (art.187);
- Comunicazione annuale MUD (art.189)

Come si assegna correttamente il codice CER?

La procedura per la corretta individuazione dei codici CER da attribuire ai rifiuti è illustrata nell'Allegato D del T.U.

Nota bene: *I codici CER xx xx 99 devono essere utilizzati solo quando i rifiuti non sono identificabili in qualche modo con altri codici.*


Sequenza operativa di assegnazione del CER



1) Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20



2) Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.



3) Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.



4) Se un determinato rifiuto non é classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati)

Settore di attività diverso:

Es. rifiuti in plastica

- 1) se provengono da demolizioni e costruzioni...CER 170203 ;
- 2) se si tratta di imballaggiCER 150102 ;
- 3) se originati da trattamenti meccanici operati sui rifiutiCER 191204

Errata classificazione rifiuto



Errata tenuta scritture obbligatorie



Errato trasporto



Errato smaltimento

NOTA BENE

Dal 1° Giugno 2015:

si applica il nuovo Regolamento UE N° 1357/2014 del 18-12-14 e la Decisione 955 del 18-12-2014. Entrambi apportano ulteriori modifiche , sempre l'All. D ed anche all'All. I della parte IV del D.Lgs 152/2006.

In particolare il secondo cambiamento rilevante riguarda:

- l'introduzione e variazione di nuovi codici CER. *Non saranno molti ma ci sono.***
 - 010310* Fanghi rossi derivati dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 010307***
 - 070217 Rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 070216***
 - 160307 Mercurio metallico**
 - 190308 Mercurio parzialmente stabilizzato**

CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE: QUALI DIFFERENZE?

Molto spesso parlando di rifiuti si ritiene erroneamente che questi siano caratterizzati mediante l'attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), con il quale ciascun rifiuto deve essere classificato, confondendo la **classificazione** con la **caratterizzazione**.

In realtà si tratta di due processi che si completano a vicenda, in cui uno non sostituisce l'altro.

CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE: QUALI DIFFERENZE?

La **classificazione** dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il relativo Codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/Ce.

CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE: QUALI DIFFERENZE?

Se per un rifiuto è previsto un solo CER sia esso pericoloso o non pericoloso, una volta che al rifiuto è stato assegnato il CER che gli compete, la **classificazione è esaustiva e l'iter di classificazione è terminato.**

Analisi chimica di caratterizzazione

Nel caso in cui nel ciclo produttivo vengano utilizzate sostanze pericolose, o si conosca/sospetti che dalle interazioni tra le sostanze utilizzate possano originarsi sostanze pericolose, la classificazione del rifiuto deve avvenire sulla base ad **un'analisi chimica di caratterizzazione**, (*da non confondersi con quella citata del D.M. 27/09/2010 che riguarda solo le discariche*) da cui, sulla base delle concentrazioni di sostanze pericolose presenti nel rifiuto in questione, si può determinare se lo stesso sia pericoloso o meno.

Caratterizzazione

A differenza della classificazione, la **caratterizzazione** dei rifiuti **non** è un obbligo di legge (*fatta eccezione per i rifiuti conferiti in discarica*): il D. Lgs 152/06 non detta disposizioni in merito.

Una definizione di caratterizzazione si può trovare nel D.M. 27/9/2010 in cui si dice che “ La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza”.

Caratterizzazione

La caratterizzazione del rifiuto, quindi, è il processo che permette di arrivare ad una **“carta d'identità”** del rifiuto che sia il più possibile completa ed esaustiva.

Quindi parte dalla raccolta delle informazioni sulle sostanze impiegate tramite le loro schede di sicurezza, sul ciclo produttivo da cui il rifiuto si è originato, su un'analisi chimica di laboratorio per identificare la composizione del rifiuto, su fotografie che permettano di individuarne le caratteristiche fisiche, morfologiche e merceologiche.

Caratterizzazione

E' errato quindi considerare che la caratterizzazione del rifiuto si esaurisca semplicemente con **l'analisi chimica**, ma essa è solo un passaggio, importante ma non sempre indispensabile.

Caratterizzazione


L'onere della caratterizzazione del rifiuto, come anche della classificazione, è a **carico del produttore** del rifiuto: solo questa figura infatti, dispone di tutte le informazioni necessarie per effettuarla, con il supporto di esperti esterni che si occupano della gestione e dello smaltimento dei rifiuti.

Classificazione e Caratterizzazione: in sintesi

CLASSIFICAZIONE	CARATTERIZZAZIONE
OBBLIGATORIA SEMPRE	OBBLIGATORIA SOLO PER RIFIUTI SMALTITI IN DISCARICA
ATTRIBUZIONE DEL CORRETTO CER CON EVENTUALI CARATTERISTICHE DI PERICOLO H	CARTA D'IDENTITA' DEL RIFIUTO TRAMITE RACCOLTA INFORMAZIONI: SCHEDA DI SICUREZZA, FOTOGRAFIE, ANALISI, CICLI PRODUTTIVI
A CARICO DEL PRODUTTORE	A CARICO DEL PRODUTTORE
INSUFFICIENTE PER UNA CORRETTA E SICURA GESTIONE DEL RIFIUTO	NECESSARIA ED ESAUSTIVA PER UNA CORRETTA GESTIONE DEL RIFIUTO

Verifica della corretta gestione di un rifiuto sulla base della sua classificazione

classificazione



Analisi: obblighi e scadenze

Campionamenti ed analisi sono previsti dall'art. 8 del *D.M. 05.02.1998*.

L'articolo specifica anche le modalità esecutive delle stesse.

La periodicità delle verifiche analitiche sono indicate sempre allo stesso art. 8, si prevede infatti che queste *“devono essere effettuate ad ogni inizio d'attività e, successivamente, ogni 2 anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti”*.

D.M. 05.02.1998 – decreto che stabilisce le modalità per il recupero agevolato dei **rifiuti non pericolosi**

Analisi: obblighi e scadenze

Campionamento

La corretta esecuzione del campionamento è fondamentale per garantire la rappresentatività del campione nonché per la corretta conduzione delle prove e degli accertamenti analitici. Pertanto, è necessario che al campionamento attenda personale qualificato alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, terzo, rispetto al produttore del rifiuto o del recuperatore di esso.

Certificati analitici

I certificati analitici e di prova devono indicare chiaramente le modalità di prelievo del campione, le metodiche impiegate per le determinazioni, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato al rifiuto che rappresenta.

Analisi: obblighi e scadenze

Caratterizzazione e Classificazione

Il produttore del rifiuto ha l'obbligo e l'onere della caratterizzazione e classificazione (attribuzione del CER) del rifiuto, in base alle normative vigenti (direttiva MinAmbiente 9 aprile 2002, ciò è attualmente riportato nel:

- **D.lgs 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi,**
- **D.lgs 36/2003 relativo alle discariche dei rifiuti,**
- **Dm 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica,**
- **Dm 5 febbraio 1998 relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure semplificate),**
- **Dlgs. 65/2003 (relativo ai preparati pericolosi) limiti di concentrazione,**
- **D.M. 161/2002 e DM 269/2005 (relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate)**

Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata tale regola appare ancora di più logica: il produttore del rifiuto, infatti, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel Dm 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni del Dm.

Il Regolamento (CE) n. 765/2008 rimuove l'equivoco sull'assimilazione impropria delle *analisi alle prove e dei certificati ai rapporti di prova*. Questi ultimi, infatti, sono riferiti all'attestazione di conformità rispetto a norme tecniche armonizzate, in pratica, sono limitati al rilascio del marchio CE per i prodotti dell'industria.

La P.A. che, deliberatamente, dovesse affidare analisi chimiche a soggetti diversi dai professionisti iscritti all'Albo incorrerebbe in un abuso di per sé sanzionabile.

Sotto un profilo pratico, la P.A. non può assimilare il certificato di analisi al rapporto di prova, che ha altra peculiarità e non può essere ritenuto valido, mancando dei seguenti requisiti:

1) completezza

l'analisi chimica non è una *prova* isolata, è un processo complesso che inizia con la valutazione dell'oggetto cui riferire il risultato, prosegue con il corretto campionamento, continua con la ricerca degli analiti di interesse e termina con l'interpretazione dei risultati. Il certificato d'analisi racchiude tutte le fasi descritte, un *rapporto di prova*, al contrario, non le comprende mai;

2) valutazione secondo scienza e coscienza della veridicità dei risultati

l'applicazione acritica e pedissequa di un *metodo di prova* darà risultati corretti solo relativamente al metodo di prova in questione, *quindi il rapporto di prova*, manca di oggettività;

3) univocità

il rapporto di prova è privo dell'univocità della responsabilità (soprattutto penale). In un certificato l'unico interlocutore per la P.A. è il firmatario, responsabile della veridicità e della corrispondenza dei risultati. Così non è nel rapporto di prova ove, al contrario, questa responsabilità è esplicitamente esclusa dalle onnipresenti note in calce: *"i risultati riportati sono relativi solo al campione provato"* ed *"il seguente giudizio esula dall'accreditamento"*. Nel rapporto di prova, volutamente, non è individuabile la responsabilità. Il rapporto di prova è un documento ad uso interno senza alcun valore pubblicistico e privato della responsabilità diretta del professionista che lo firma.

**La parte IV del d.lgs. n. 152/2006
disciplina la Gestione dei rifiuti che non si
applica a:**

**Prodotti derivanti da
attività di recupero
(art. 184 *ter*)**

**Sottoprodotti
(artt. 183, lett. *qq*) e 184
bis)**

**Esclusioni
(art. 185)**

**Materiali da scavo
(d.m. n. 161/2012 e art.
41-bis legge n. 98/2013)**

**Suolo non contaminato
riutilizzato in sito
(art. 185, c. 1, lett. *c-bis*)**

Definizione di sottoprodotto

*E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), **qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:***

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

Definizione di sottoprodotto

- dalla nuova norma modificata dal D. Lgs. n. 205/2010, **la vera novità soddisfa oggi l'esigenza principale di garantire la tracciabilità e la certezza dell'impiego dei sottoprodotti sin dal momento della loro produzione.**
- Fermo, infatti, il divieto di sottoporli a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari finalizzati all'ottenimento di determinate caratteristiche, meritano di essere segnalate le condizioni di cui ai nn. a) e d), secondo cui i sottoprodotti, per dirsi tali: *1) devono essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro ulteriore utilizzo dev'essere legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*

Cessazione della qualifica di rifiuto

- Particolarmente importante, nel tracciare la linea di separazione tra **disciplina dei rifiuti** e disciplina di ciò che **rifiuto non è**, è quanto prevede il nuovo **art. 184-ter**, che definisce la **cessazione della qualifica di rifiuto**.

Cessazione della qualifica di rifiuto

Un rifiuto cessa di essere tale, **quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero**, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i **criteri specifici**, da adottare nel rispetto delle **seguenti condizioni**:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Cessazione della qualifica di rifiuto

- La disciplina in materia di gestione dei rifiuti **si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto"**.

I SOGGETTI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI IL CONTROLLO DELLA FILIERA



Responsabilità del produttore art. 188 T.U.A.

-
- ✓ Al fine di rendere residuale lo smaltimento dei rifiuti a vantaggio di tutte le forme di prevenzione, riciclaggio e recupero, la direttiva 2008/98/CE all'articolo 8 introduce **il principio della responsabilità del produttore.**
 - ✓ La responsabilità del produttore costituisce uno stimolo notevole a modificare le caratteristiche progettuali dei prodotti per promuoverne la riciclabilità o ridurre la produzione dei rifiuti.

Responsabilità del produttore art. 188 T.U.A.

Il produttore è inteso come qualsiasi *“persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrica, trasforma, tratta, venda o importi prodotti”*.

Responsabilità del produttore art. 188 T.U.A.

Il produttore che affida i propri rifiuti a **Trasportatori, Destinatari, Intermediari**, ha l'onere di verificarne preventivamente il possesso e la regolarità.

E' buona norma conservare copia dei provvedimenti autorizzatori dei fornitori.

I soggetti nella gestione dei rifiuti

Il produttore che affida a terzi privati il proprio rifiuti, deve quindi:

- ✓ Controllare le autorizzazioni del trasportatore, ovvero la targa del mezzo e la relativa iscrizione a cat. Idonea dell'Albo Gestori Ambientali;
- ✓ Controllare le autorizzazioni dell'impianto di destino ai sensi degli artt. 208, 210 , 211 e 216 del DLgs 152/06 e smi, ovvero se può accettare i rifiuti classificati con quel CER e caratterizzati dalle classi di pericolo H prescelte;
- ✓ Controllare eventuale AIA ove rilasciata ai sensi dell'art. 213 del DLgs 152/06 e smi;
- ✓ Controllare le autorizzazioni di eventuali intermediari/commercianti, se presenti
- ✓ Verificare che le autorizzazioni siano in corso di validità (durate quinquennali/decennali)

Il principio di corresponsabilità

In tema di gestione dei rifiuti, **le responsabilità per la sua corretta effettuazione**, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie **gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione**, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti

Il principio di corresponsabilità

CASS.PEN. 7461 dd. 19/02/2008

Il produttore del rifiuto non può consegnarlo a chiunque ma deve conferirlo o al servizio pubblico o ad un soggetto privato che sia però autorizzato a smaltire quel particolare tipo di rifiuto, a nulla rilevando che il consegnatario possa essere autorizzato a smaltire altri rifiuti giacchè l'assenza di autorizzazione per il rifiuto specifico conferito equivale a mancanza di autorizzazione .

Il produttore è impegnato a controllare che la consegna dei rifiuti sia fatta a soggetti autorizzati; in caso di omessa verifica il produttore/detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato nella commissione del reato di cui all'art. 256 c.1 DLgs n. 152/06 (se RNP: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2600 € a 26000 € . Se RP: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2600 € a 26000 €)

In sintesi:

- ❖ In altre parole il produttore/detentore dovrà affidare il proprio rifiuto ad un trasportatore terzi solo dopo essersi accertato che egli sia autorizzato dall'Albo Gestori Ambientali a trasportare quel rifiuto, debitamente identificato con quel medesimo codice CER, con il mezzo che lo ritira.
- ❖ Analogamente l'accertamento del produttore/detentore sul destinatario finale dovrà essere effettuato verificando che egli possa ritirare presso il proprio impianto quel codice CER e possa effettuare il trattamento che il produttore ha indicato, sia esso di recupero o di smaltimento.

Le autorizzazioni – dell'Albo per il trasportatore e della Provincia per il destinatario – devono chiaramente essere in corso di validità.

La responsabilità penale dell'amministratore e del legale rappresentante di una società

“ . . l ' a m m i n i s t r a t o r e o i l l e g a l e r a p p r e s e n t a n t e d i u n a s o c i e t à è r e s p o n s a b i l e d e i r e a t i r i c o n d u c i b i l i a l l ' a z i e n d a p e r l e o p e r a z i o n i d i g e s t i o n e d e i r i f i u t i c o m p i u t e d a i d i p e n d e n t i , q u a n t o m e n o a t i t o l o d i c u l p a i n v i g i l a n d o , s a l v a l a d i m o s t r a z i o n e d i u n a c a u s a d i e s o n e r o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à .

(cass.pen.,sez.III,n.39949del 22.10.2003)

La responsabilità penale dell'amministratore e del legale rappresentante di una società

l'amministratore o il legale rappresentante di una società non può essere automaticamente tenuto responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dell'ente, e la responsabilità deve essere esclusa tutte le volte che egli abbia preposto ai vari servizi soggetti qualificati ed idonei, forniti, tra l'altro, dalla necessaria autonomia e dei poteri discrezionali per la condotta dei relativi affari” .

(Cfr. Cass. Pen., sez. 3, 6 maggio 1983)

LA RAFFINAZIONE DEI RIFIUTI



Grazie per la vostra attenzione !!

GRAZIE PER L'ATTENZIONE